

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

Rev. 02 del 29 maggio 2024

Approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 17/07/2024

INDICE

Definizioni:

- **PARTE GENERALE**

- Aspetti generali**

- Natura della Responsabilità

- I soggetti interessati

- Le sanzioni

- La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

- Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

- Modello Organizzativo dell'Ente**

- Ambito di adozione

- La storia e la governance dell'ente

- Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

- Adempimenti informativi

- Rapporti libero-professionali

- Procedure e sistemi di controllo esistenti

- Whistleblowing

- Sistema disciplinare

- Organismo di vigilanza

- Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo**

- Obiettivi del Modello

- Linee guida

- Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello Adozione del Modello Organizzativo

- Risk assessment e gap analysis

- **PARTE SPECIALE**

- LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

- Premessa

- Obiettivi e funzioni della parte speciale

Il sistema di deleghe e di procure

SEZIONE PRIMA I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - artt. 24 – 25 D.lgs. 231/2001

SEZIONE SECONDA Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - art. 24 bis D.lgs. 231/2001

SEZIONE TERZA Delitti di criminalità organizzata - art. 24 ter D.lgs. 231/2001

SEZIONE QUARTA Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio - art. 25 D.lgs. 231/2001

SEZIONE QUINTA Falsità in moneta, carte di credito pubblico, valori di bollo e in strumenti segni di riconoscimento - art. 25 bis D.lgs. 231/2001

SEZIONE SESTA Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001

SEZIONE SETTIMA Reati societari - art. 25 ter D.lgs. 231/2001

SEZIONE OTTAVA Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25 quater D.lgs. 231/2001

SEZIONE NONA Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quater 1 D.lgs. 231/2001

SEZIONE DECIMA Delitti contro la personalità individuale - art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001

SEZIONE UNDICESIMA Reati per abuso di mercato - art. 25 sexies D.lgs. 231/2001

SEZIONE DODICESIMA Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro - art. 25 septies D.lgs. 231/2001

SEZIONE TREDICESIMA Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - art. 25 octies D.lgs. 231/2001

SEZIONE QUATTORDICESIMA Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25-octies.1 e 25-octies.2 D.lgs. 231/2001

SEZIONE QUINDICESIMA Delitti per violazione del diritto d'autore - art. 25 novies D.lgs. 231/2001

SEZIONE SEDICESIMA Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - art. 25 decies D.lgs. 231/2001

SEZIONE DICIASSETTESIMA Reati ambientali - art. 25 undecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE DICIOTTESIMA Reati a carico dei datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare - art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE DICIANNOVESIMA Razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE VENTESIMA Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE VENTUNESIMA Reati tributari – art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE VENTIDUESIMA Contrabbando – art. 25 sexiedecies D.lgs. 231/2001

SEZIONE VENTITREESIMA Delitti contro il patrimonio culturale - art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001

DEFINIZIONI

ENTE: si intende l'Associazione denominata "Casa dei Ragazzi - IAMA O.n.l.u.s." (per brevità "Casa dei Ragazzi - IAMA") comprensiva di tutti i presidi o servizi socio-assistenziali e socio-sanitari decentrati.

AUTORITA': si intendono gli organismi, enti e istituzioni di natura pubblica che esercitano funzioni di vigilanza e/o controllo.

BENI AZIENDALI: si intendono tutti i beni, materiali e immateriali, al cui titolarità sia riferita e/o riferibile all'Associazione Casa dei Ragazzi - IAMA, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

CODICE ETICO: è il documento ufficiale dell'Ente che contiene la dichiarazione dei valori e dei principi, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti dell'Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o associata o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale erogano prestazioni nell'interesse dell'Ente.

D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica"* e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: controparti contrattuali dell'Ente quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l'Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Ente: Funzioni Locali e UNEBA dal 01.01.2020 per i nuovi assunti.

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato.

MODELLO ORGANIZZATIVO: documento dell'Ente in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): organismo di vigilanza costituito in forma monocratica, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell'Ente e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

PROCESSI SENSIBILI: attività dell'Ente nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all'interno dei processi sensibili che può avere natura tecnica, commerciale o finanziaria.

TERZO: ogni soggetto, fisico o giuridico, tenuto ad una o più prestazioni in favore dell'Ente o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

PARTE GENERALE

Aspetti generali

Natura giuridica della responsabilità

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D.Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il D.Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del Reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per i casi più gravi sono previste anchemisure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ("Reati"), ci si riferisce sia ai Reati originariamente previsti (Reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in cartedi pubblico credito e in valori di bollo e Reati societari).

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività; in particolare definendo un sistema di responsabilità¹ di Enti e Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica. Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze¹:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "cultura aziendale della responsabilità".

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- a) con D.Lgs. 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art.25 bis);
- b) con D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso decreto che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3 ottobre 2001, n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) con legge 14 gennaio 2003, n.7, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) con l'art.8 comma 1 della legge 9 gennaio 2006, n.7, è stato introdotto l'art.25 quater-I/uno che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- e) con l'art.5 della legge 11 agosto 2003, n.228, la responsabilità è stata estesa, con l'art.25 quinquies, ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600

¹ La natura di queste responsabilità è definita -rispetto ai canoni tradizionali- come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001: "Il concetto innovativo, decretato dal D.Lgs. 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia".

quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);

- f) con l'art.9 della legge 18 aprile 2006, n.62, è stato introdotto l'art.25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, parte V tit.1 bis, capo 2);
- g) con l'art.9 della legge 3 agosto 2007, n.123, e con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (art.300) il D.Lgs. 231 è stato integrato con l'art.25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- h) con D.Lgs. 16/11/2007 è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- i) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica.
- j) con legge 99 2009 è stato introdotto l'art. 24 bis relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati."
- k) con legge 99 2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 e 474:
- l) 473 c.p. (contraffazione, alterazione e uso di degni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali);
- m) 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)
- n) con leggi 99/2009 e 116/2009 (art.4) la responsabilità è stata estesa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) nonché al reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- o) con l'art.2 comma 29, L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D.L.vo 231/2001 in tema di delitti di criminalità organizzata, con l'art. 10 L.146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale.
- p) con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall' illecito amministrativo;
- q) Con L. 68/2015 sono stati aggiornati ed introdotti nuovi reati in materia ambientale
- r) con l'art. 6 della L. 199/2016 sono stati ampliati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art.25 *quinquies* mediante l'inserimento dell'art. 603 *bis* c.p.;
- s) con l'art. 6 del D.Lgs. 38/2017 è stato introdotto all'art. 25 *ter* il reato di cui all'art. 2635 *bis* c.p.
- t) con la L. n. 167 del 20 novembre 2017, sono stati introdotti i reati di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia;
- u) con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), sono stati introdotti all'articolo 25 *quinquiesdecies*, i reati tributari, in un primo momento limitati alla sola fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente con la legge di conversione n. 157/2019 che ha apportato modifiche al d.l. sopracitato, è stata di fatto estesa la portata applicativa del d.lgs. 231/2001 fino a ricomprendere i seguenti reati tributari: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) ed infine Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).
- v) Con il D.Lgs. 75/2020 sono stati poi aggiunti ulteriori reati tributari quali la dichiarazione

infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000; l'omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 e l'indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.

- w) Con D.Lgs. 75/2020 viene poi modificato l'art. 24 relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione mediante l'inserimento del reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.; l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; viene introdotto un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede ed infine all'art. 25, co. 1 del D.Lgs 231/2001, sono stati inseriti, accanto a quelli già previsti, i reati di peculato ex artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.c.
- x) con D.Lgs. 184/2021 è stato introdotto il nuovo art. 25 octies 1 riguardante i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui agli artt. 493 ter e 493 quater c.p. Con la medesima legge il reato di cui all'art. 493 ter già presente nel c.p. è stato modificato ed è stato altresì introdotto nel c.p. l'art. 493 quater rubricato "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". Tra i reati presupposti è stato poi inserita la truffa informatica di cui all'art. 640 ter c.p. e altri delitti contro la fede pubblica (art. 453 ss), contro il patrimonio (art. 624 ss) quando hanno ad oggetti strumenti di pagamento diversi dai contanti:
- y) con D.lgs. 195/2021, attuativo della direttiva europea 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" è stato modificato l'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 all'interno del quale sono ad oggi ricompresi anche i fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione – dunque non più solo delitti - nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.
- z) Con legge 238/2021 sono state apportate modifiche ai seguenti reati già previsti all'interno all'art. 24 bis c.p. del D.lgs. 231/2001: artt. 615 quater c.p., 615 quinquies c.p., 617 quater c.p., 617 quinquies c.p. La medesima legge è altresì intervenuta sui reati compresi nell'art. 25 quinquies c.p., in particolare artt. 600 quater (si punisce anche il mero accesso intenzionale e senza giustificato motivo a materiale pedopornografico e 609 undecies (aumenti di pena). In ultima, la l. 238/2021 ha emendato i reati già inclusi nell'art. 25 sexies: artt. 184 e 185 del d.lgs. 58/1998 (TUF).
- aa) Con D.l. 13/2022 sono state riviste le seguenti fattispecie già previste tra i reati presupposto: art. 316 bis c.p., art. 316 ter c.p., art. 640 bis c.p. si evidenzia che tale decreto legge non è stato convertito in legge ma è già stato trasfuso nella l. 257/2022 di conversione del d.l. 4/2022.
- bb) Con legge 22/2022 sono stati inseriti due nuovi articoli nel d.lgs. 231/2001: art. 25 septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25 duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

L'analisi dei reati verrà poi curata più avanti.

I soggetti interessati

Ai sensi del c. I dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. II del D.Lgs. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.Lgs. 231/2001 "le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica".

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica- l'Associazione con personalità giuridica rientri nella sfera dei destinatari.

L'Associazione opera nel settore socio-sanitario svolgendo le attività a favore di ospiti della Residenza Sanitario assistenziale (RSD), di utenti del Centro Socio educativo (CSE) per Disabili maggiorenni e di utenti minori del Servizio socio-educativo La Casa di Sophia.

L'Associazione presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono derivate sia dal sistema pubblico, sotto forma di contratto annuale per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, sia da contributi privati, rette di degenza, e marginalmente da donazioni liberali.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali. È opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni

caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie;
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'Ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare Euro 1.549.370,70. Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio prevede sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi. Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che

può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovatisi in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il Decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante degli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'Ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

I modelli organizzativi esistenti nell'ambito dell'Ente devono essere in ogni caso ulteriormente osservati.

Allorché sussista la responsabilità penale dell'Ente in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal D.Lvo 231/2001) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse, ovvero procurare un vantaggio per l'Ente stesso. Ciò che in questa sede necessita è definire al meglio la nozione di interesse o vantaggio. Tale espressione potrebbe a prima vista apparire come un'endiadi, ma così non è.

Illuminante, al riguardo è l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. II 30.01.2003 n°3615 nonché di cassazione 31.02.2007, in questi termini:

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale.

Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.Lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamato a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
- individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

Modello Organizzativo dell'Ente

Ambito di adozione

Il presente Modello è stato approvato in data 17/07/2024 con Delibera n. 507 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Con la medesima Delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell'Ente, Organo compreso.

Nella seduta del 23/04/2024 con delibera n. 489 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza in essere; in virtù di detta delibera l'ODV di IAMA è a composizione monocratica, come valutato opportuno in relazione alle modeste dimensioni dell'ente (art. 7 comma 3 del d. lgs. 231/01).

La Storia e la governance dell'ente

L'assetto attuale della *Casa dei Ragazzi Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani Onlus* è il risultato di un Ente che ha radici differenti e ramificate nei secoli, essendo diversi gli scopi degli Enti originari di cui ha ereditato le storie e le finalità tutte accomunate, dagli albori sino ad oggi, dall'essere rivolte a favore di soggetti bisognosi e socialmente fragili.

La *Casa dei Ragazzi Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani Onlus* nasce dalla fusione per incorporazione tra ***l'Istituto di Assistenza ai minori ed agli Anziani Onlus di Milano***. E la *Casa dei*

Ragazzi "Treves De Sanctis" di Olgiate Molgora.

L'Istituto di Assistenza ai minori ed agli Anziani ha iniziato la propria vita il 15 luglio 1987

con la pubblicazione del provvedimento di fusione sul bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del n. 28/87.

Deriva dalla fusione di quattro enti disposta dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 9970 del 4 giugno 1987 in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 19458 del 7 aprile 1987 e precisamente:

- I.P.A.B. Opera Pia per l'Assistenza Climatica dell'infanzia eretto in Ente Morale con R.D. 20.4.1933, già proprietaria dell'Istituto Climatico Permanente di Selvino - Sciesopoli
- I.P.A.B. Opera Pia Asili di Carità, Ente Morale con RD 6.6.1913 : regolata dallo Statuto approvato nel 1940 unificando istituzioni risalenti al 1836 e via via negli anni raccogliendo l'eredità degli asili urbani e suburbani creati per far fronte alle esigenze dell'educazione infantile, in ultimo l'asilo Nasoni di Niguarda
- I.P.A.B. Asilo De Marchi costruito in Via Mambretti 21 Milano eretto in Ente Morale con R. D. 5.10.1886 e dato in gestione dalla Congregazione della Carità di Milano all'Opera Pia Asili di Carità, sino al 1947 quando la gestione venne avocata dal Comune di Milano sino a metà degli anni 80 quando l'Amministrazione lo chiuse senza restituirlo all'Ente proprietario ed anzi destinandolo ad accoglienza per extra comunitari e riconsegnandolo completamente distrutto all'Ente nel 1999 ed ad oggi locato all'Associazione Gruppo di Bethania Onlus
- I.P.A.B. Asilo Infantile Gianella eretto in Ente Morale con R.D. 8,11,1874

Nel citato decreto si dà atto che il nuovo ente rientra nell'elenco delle II.PP.A.B.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n° 28802 in data 29/10/1992 l'I.p.a.b. è stata successivamente depubblicizzata con riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato quale Ente Morale.

La ***Casa dei Ragazzi "Treves De Sanctis"*** è costituita come I.P.A.B. in data 02/11/1982, in applicazione del decreto del Presidente della regione Lombardia n°371/82/ass., ed a seguito della fusione tra due enti:

- la ***"Casa dei Ragazzi"***, Ente Lecchese per la Tutela Minorile di Lecco
- l'***"Associazione milanese per la fondazione Treves De Sanctis"***

L'I.P.A.B. è stata successivamente depubblicizzata e riconosciuta quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n° 64129 in data 21/02/1995.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 04/12/1997 n° 460 l'Ente è stato iscritto tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Con il successivo conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento quale residenza sanitaria assistenziale per Disabili la Casa dei Ragazzi "Treves de Sanctis" onlus è stata accreditata dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n° VII/20274 del 21/01/2005.

Con decreto del presidente della Regione Lombardia n° 46 in data 15/12/2014 è stata approvata la fusione per incorporazione dell'Istituto di Assistenza Minori Anziani di Milano nell'Associazione Casa dei Ragazzi Treves de Sanctis Onlus, e le modifiche apportate allo Statuto della stessa associazione incorporante con conseguente assunzione della nuova denominazione.

La **Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani – Onlus** a norma dello Statuto approvato dalla Regione Lombardia con decreto n° 46 del 15/12/2014 persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria della beneficenza a favore di minori, anziani, disabili, persone e famiglie in difficoltà.

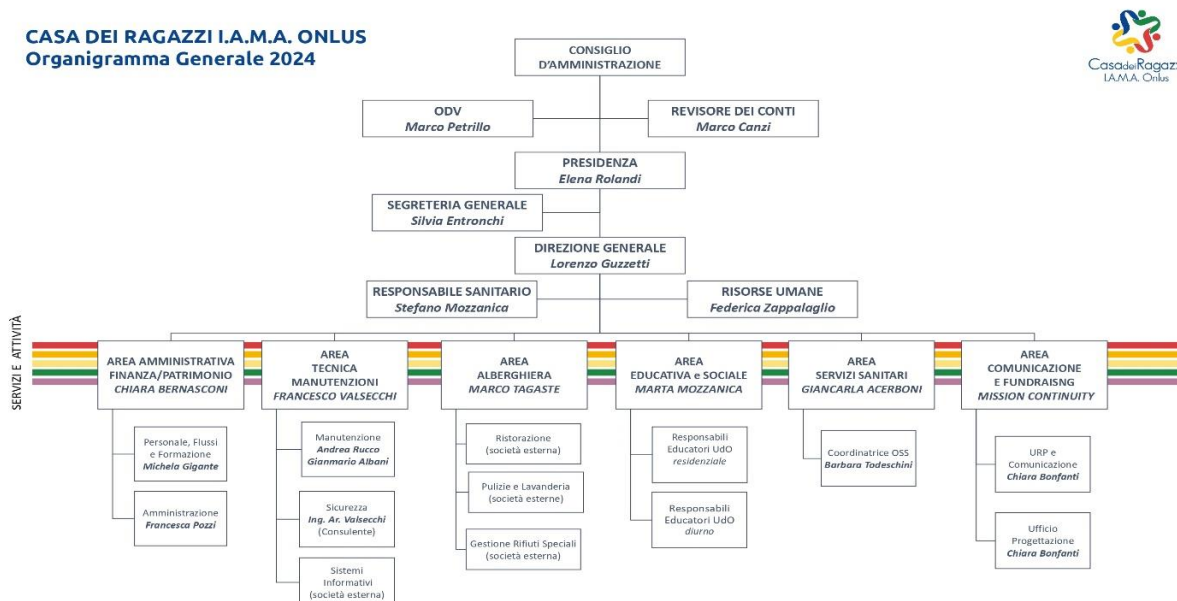
L’Associazione agisce nell’ambito della Regione Lombardia ed in particolare opera nel settore dell’assistenza ai disabili, sia diretta che indiretta, in tutte le possibili forme.

L’Associazione gestisce due residenze sanitarie per disabili, ‘RSD Casa dei ragazzi’ e ‘RSD Le Corti dei ragazzi’ in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, il Centro Socio Educativo in regime di accreditamento sociale con i Comuni dell’Ambito lecchese, la Casa di Sophia quale servizio socio educativo dedicato a bambini con bisogni educativi speciali e alle loro famiglie, La Fattoria dei ragazzi quale laboratorio ove si svolgono attività ricreative e sociali sia per i ragazzi frequentanti le altre unità di offerta citate, sia per soggetti esterni mediante convenzioni con Istituti scolastici, Cooperative o Associazioni del territorio ed infine Bottegahaus quale laboratorio creativo ove vengono esposti manufatti e lavori realizzati dagli utenti delle altre unità di offerta.

Sono Organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci
2. il Consiglio d’Amministrazione
2. il Presidente
3. il Revisore dei Conti

Per quanto riguarda il sistema organizzativo, la governance dell’ente risulta la seguente;



Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legato ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, ingenerale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Ente, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ospite, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: acquisizione domanda di ingresso - ingresso - dimissione; rapporti con gli uffici della ATS – compilazione e trasmissione scheda struttura - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui sistemi di classificazione delle fragilità degli ospiti); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi, prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere datato e sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato chiuso a chiave, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- E' vietato, in particolare:
 - erogare prestazioni non necessarie;
 - fatturare prestazioni non effettivamente erogate
 - rendicontare utilizzando una classificazione di fragilità che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto a quella corrispondente alla prestazione erogata al

paziente;

- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Ente sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
 - Il legale rappresentante dell'Ente (ovvero una persona da questi formalmente delegata) cura i rapporti con i funzionari e rappresentanti dell'Assessorato regionale alla Welfare e con quelli dell'ATS, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Ente venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Responsabile Sanitario.
 - Il Responsabile Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
 - L'Ente si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.
 - E' vietato:
 - promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;
 - a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Ente di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
 - a chi agisce per conto dell'Ente, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla Welfare, della ATS ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
 - assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.
 - E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi sulla normativa vigente, rispetto ai propri

compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici e nell'apposita procedura allegata al presente modello.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell'Associazione ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'Ente ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare si reputa di sottolineare l'importanza delle seguenti Regole di Condotta.

Comportamento

Tutti i destinatari del Codice Etico e del Modello Organizzativo (Dipendenti, Collaboratori, Volontari, Consulenti, Partner) devono evitare di porre in essere (i) comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D.Lgs. 231/2001, (ii) comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano potenzialmente diventarlo.

Conflitti di interesse

Tutti i destinatari del Codice Etico e del Modello Organizzativo (Dipendenti, Collaboratori, Volontari, Consulenti, Partner) devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.

Elargizioni ed Omaggi

Non è consentito ai destinatari del Codice Etico e del Modello Organizzativo (Dipendenti, Collaboratori, Volontari, Consulenti, Partner) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

La prassi aziendale, da rispettare, prevede il divieto di qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali regali offerti in occasione di festività devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. Dipendenti e Collaboratori che ricevono omaggi o benefici sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'Ente in materia.

Rapporti con la PA

Soltanto il personale espressamente incaricato ha rapporti con la P.A., intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'Ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'Ente, che sia previsto nel sistema di deleghe e procure attualmente in essere o che sia conferito appositamente. Ogni qualvolta si verificasse la necessità di interloquire personalmente con la PA, gli incaricati dovranno essere presenti in numero di due. Coloro che si trovino in ruolo di responsabilità svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori che operano con gli enti pubblici.

Compensi

I compensi per prestazioni professionali devono essere determinati in forma scritta.

Trasparenza

Le decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi devono essere prese nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità e documentate.

Adempimenti informativi

L'Organo deputato a "vigilare sul funzionamento e l'osservanza" deve concretamente contare su di un flusso costante di informazione poiché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero "efficacemente attuato". Pertanto l'Ente dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di vigilanza e controllo.

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, la previsione sulla figura di un soggetto con competenze ed esperienza nel settore quale componente dell'Organo di vigilanza e controllo ovvero quale consulente esterno.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'Ente solo se - oltre che adottato - sia stato "efficacemente attuato", si sottolinea che il D.Lgs. impone, per questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di controllo, ma l'introduzione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

È chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare,

si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell'autorità che lo pone.

Per conseguire l'esonero dalla responsabilità, l'Ente deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mano (con registro firmato per ricevuta) a tutti coloro che operano nella struttura entro un idoneo termine o provvedere all'affissione "permanente" in apposita bacheca e comunicarne l'adozione alle organizzazioni sindacali inviando loro comunicazione scritta con allegata una copia del modello organizzativo. La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello. L'Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

È appena il caso di ricordare che, in base al D.Lgs., il "sistema disciplinare" deve essere attuato nei confronti dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione", sia quelli "in posizione apicale".

Poiché il D.Lgs. non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

Rapporti libero-professionali

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale, il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Va previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori possano determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

L'Ente, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organo di controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione. Questioni particolari sono quelle relative all'attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria;
- che ogni istituzione sanitaria, nell'ambito del rapporto coordinato e continuativo, ha la facoltà di indicare gli obiettivi esercitando la conseguente vigilanza in ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi;

è evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Se, d'altronde, l'Ente ben può essere sanzionato per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

È indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.

In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di professionisti (non inquadrati in organico), ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura dei loro pazienti, si potrebbe pensare che l'Ente non sia tenuto ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed autodirezione.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo dovrà - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello, tramite la consegna di una copia del modello con letteradi impegno a rispettare lo stesso.

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in Associazione ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello Organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- ✓ il codice etico;
- ✓ l'organigramma aziendale e il mansionario;
- ✓ il Documento gestionale organizzativo R.S.D.;
- ✓ le deleghe di poteri e le procure;
- ✓ il sistema di formazione del personale (Piano annuale);
- ✓ il sistema disciplinare;
- ✓ il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- ✓ il documento programmatico per la sicurezza dei dati.
- ✓ procedure preventive:
 - Selezione del Personale;
 - Selezione Fornitori e Gestione Acquisti;
 - Sicurezza sul lavoro;
 - Gestione dati, documenti, database, software e privacy;

- Gestione Patrimonio Immobiliare e Mobiliare;
- Gestione Farmaci;

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati dovranno essere inviate tramite PEC all'Organismo di Vigilanza e sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo.

Whistleblowing

La Casa dei Ragazzi, in ottemperanza a quanto introdotto dalla l. 179/2017 - da ultimo perfezionata con il d.lgs. 24/2023 - in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, ha istituito canali di segnalazione al fine di consentire a ciascun lavoratore (inteso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 3 D.lgs. 24/2023) la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di illeciti amministrativi, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, o violazioni del presente modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In conformità all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, la procedura whistleblowing viene prevista e riportata all'interno del presente Modello nonché descritta sul sito dell'ente nell'apposita sezione della trasparenza quale "Procedura per la gestione delle segnalazioni degli illeciti - whistleblowing".

Le segnalazioni sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza e potranno avvenire, a discrezione del segnalante, in forma scritta o orale (sia telefonicamente che chiedendo la fissazione di un incontro).

Come previsto ampiamente dal recente D.lgs. 24/2023, al segnalante è data facoltà di presentare la segnalazione in forma totalmente anonima e riservata: a tal proposito la recente normativa ha previsto l'obbligo per le strutture private tenute per legge a conformarsi alla disciplina del whistleblowing di prevedere anche canali di segnalazione che garantiscano, attraverso strumenti di crittografia, la totale riservatezza del segnalante.

Per tali ragioni l'ente ha previsto sul proprio sito un'apposita piattaforma che consente di inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in forma totalmente anonima nel rispetto delle ampie tutele del segnalante richieste dalla recente normativa.

L'Organismo di vigilanza, venuto a conoscenza della segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023, dovrà:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

- In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo di indirizzo per gli opportuni provvedimenti.
- Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento relativamente ai nuovi reati presupposto inseriti è l'Organismo di Vigilanza. Per garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata identificando l'Odv con un soggetto esterno incaricato direttamente dalla Direzione, privo di compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;

- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui l'Odv è dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari; Poteri di modifica e di iniziativa: l'Odv ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Le competenze dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed organizzative, possono essere riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE DI NATURA LEGALE	-Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo individuando le fattispecie Reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. - Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità d'impresa. - Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
COMPETENZE DI NATURA ORGANIZZATIVA	Specifiche preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali di controllo.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Volontari, Consulenti e Partner;
- sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello: a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- coordinarsi con la Direzione Generale per i programmi di formazione attinenti al D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner; interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con la Direzione. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività.

Il reporting avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. La Direzione ha la facoltà di Convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione della Direzione che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo

Obiettivi del Modello

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità della stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- ✓ determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- ✓ stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- ✓ consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- ✓ perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente;
- ✓ colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

L'Associazione si è dotata di un Modello Organizzativo allo scopo di realizzare un sistema di controllo interno che consenta di prevenire la commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner, valutando la positiva opportunità offerta dalle disposizioni normative per quanto facoltative. In conformità con la normativa alla quale intende dare seguito, ha istituito l'Organo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare

sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, di curarne l'adeguatezza e l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono all'Ente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ed inoltre riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001. A tal fine l'Associazione ha analizzato le proprie attività evidenziando le aree di rischio e predisponendo procedure e attività di controllo.

Il Modello Organizzativo consente la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente regolamentazione tramite specifiche procedure. L'adozione delle procedure deve condurre a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato in merito gli illeciti possibili, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, ed inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale
9. al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Linee guida

Il D.Lgs. 231/2001 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati - oltre che in modo autonomo dal singolo Ente - anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

L'UNEBA - che è l'associazione rappresentativa delle istituzioni socioassistenziali, sociosanitarie e socioeducative tra le quali rientra l'Ente - ha elaborato le linee guida e il Modello di codice di comportamento che sono stati sottoposti al Ministero della Giustizia, il quale, con lettera n. m-

dg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013, li ha giudicati idonei al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001. Lo stesso Ministero ha precisato: "Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte deisingoli enti".

Il presente Modello dell'Ente si ispira ed è redatto conformemente agli schemi UNEBA, con l'avvertenza che il modello è stato e potrà essere integrato o modificato in relazione ai possibili indirizzi specifici ed alle esigenze peculiari per l'Associazione Casa dei Ragazzi - IAMA ONLUS e ad eventuali modifiche normative.

Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Ente, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

Adozione del Modello Organizzativo

A mente di quanto previsto dall'art. I, comma I, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione (o dell'organo deliberante) dell'Ente.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgs. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Risk assessment e gap analysis

Il Modello è stato elaborato sulla base delle evidenze emerse dall'analisi dei processi aziendali caratterizzanti l'attività dell'ente. Le emergenze dell'attività di assessment hanno permesso di individuare i processi sensibili alla commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto).

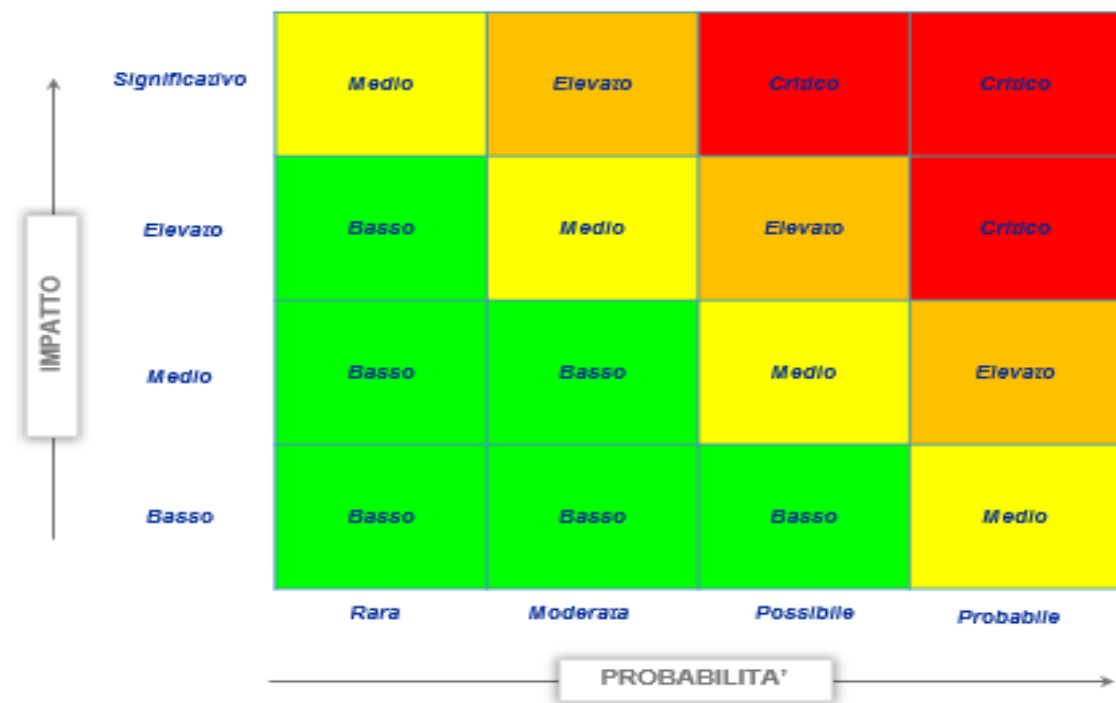
Per ciascun processo aziendale sensibile si è proceduto ad individuare i rispettivi reati presupposto che potrebbero essere integrati e il grado di rischio inerente ovvero il livello di rischio determinato non tenendo conto dell'esistenza e dell'effettiva operatività delle procedure di prevenzione e dei

sistemi di controllo.

La valutazione del rischio inerente (RI) tiene conto di due dimensioni quantitative: la probabilità (P) e l'impatto (I): la probabilità è determinata dalla periodicità con cui sono svolte le attività individuate nell'ambito del processo in oggetto mentre l'impatto è calcolato per ogni categoria di reato applicabile al processo sensibile sulla base delle sanzioni previste.

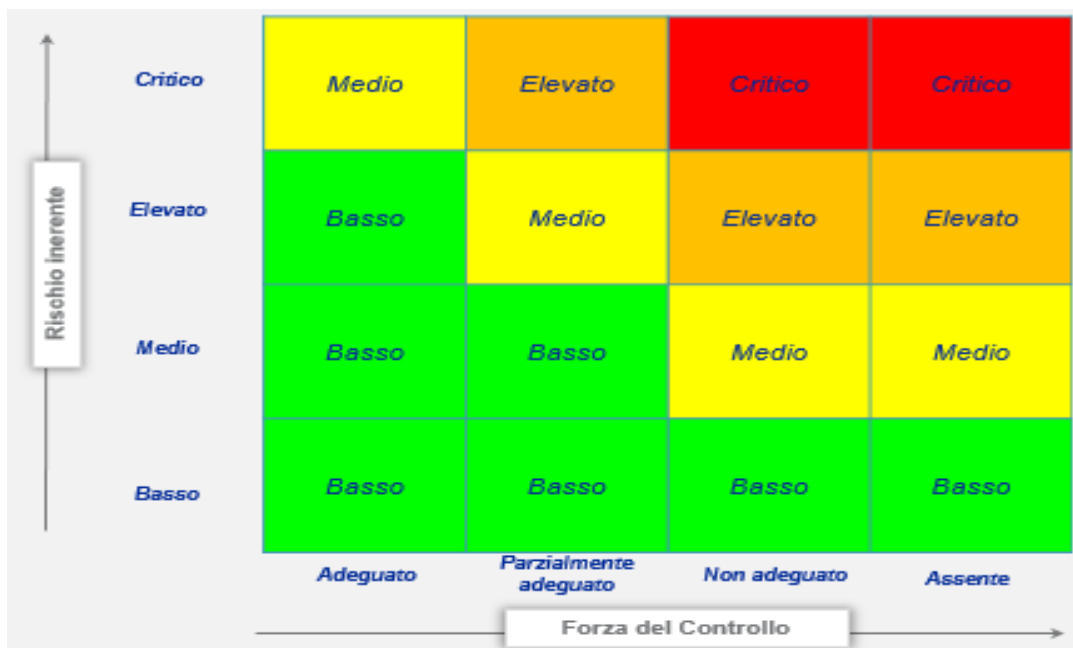
In particolare, l'impatto può essere: significativo, elevato, medio, basso a seconda della natura delle sanzioni previste dai singoli reati presupposto a rischio verificaione (se si tratta solo di sanzioni pecuniarie o anche di sanzioni interdittive) e dalla quantificazione delle quote.

La probabilità invece può essere: rara, moderata, possibile o probabile a seconda appunto della frequenza con cui un processo aziendale viene svolto.



FATTORI DI IMPATTO	VALUTAZIONE IMPATTO
Attività sensibili/sotto-fasi con almeno uno dei reati associati per il quale è prevista la sanzione interdittiva e sanzioni pecuniaria da 200 a 1000 quote	Critico
Attività sensibili/sotto-fasi con almeno uno dei reati associati per il quale è prevista la sanzione interdittiva, con sanzione pecuniaria minore di 200 quote	Elevato
Attività sensibili/sotto-fasi con reati associati per i quali non è prevista la sanzione interdittiva e sanzioni pecuniaria da 500 a 1000 quote	Medio
Attività sensibili/sotto-fasi con reati associati per i quali non è prevista la sanzione interdittiva e sanzioni pecuniaria minore di 500 quote	Basso

FATTORI DI FREQUENZA	VALUTAZIONE PROBABILITÀ
L'attività sensibile viene svolta raramente L'attività sensibile viene svolta meno che su base trimestrale	Raro
L'attività sensibile viene svolta con media frequenza L'attività sensibile viene svolta su base almeno mensile	Moderato
L'attività sensibile viene svolta periodicamente L'attività sensibile viene svolta su base giornaliera	Possibile
L'attività sensibile viene svolta continuamente L'attività sensibile viene svolta più volte al giorno	Probabile



Nella parte speciale, a seguito dell'analisi dei processi sensibili, si riproporrà il medesimo schema qui riportato con l'indicazione del rischio residuo cioè il livello di rischio determinato tenendo conto delle azioni di mitigazione e dei protocolli adottati dalla società.

L'efficacia delle procedure preventive (c.d. forza di controllo) può essere: adeguata, parzialmente adeguata, non adeguata e assente.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

Dall'analisi delle procedure adottate dalla società e dalle risposte fornite durante l'attività di assessment è emerso che le aree a rischio di commissione dei reati presupposto previsti all'interno del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

1. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione** da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività di carattere sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario erogate dall'ente che implicano l'uso di risorse pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;
2. **Sicurezza sul lavoro e ambiente** con particolare riferimento allo svolgimento di attività a contatto con sostanze chimiche e biologiche a rischio, esposizione ad agenti fisici, movimentazione manuale dei pazienti e le attività sensibili afferenti l'area del diretto contatto con l'utenza, in riferimento al rispetto della dignità e dell'integrità fisica delle persone;
3. **Selezione e assunzione del personale** per tale intendendosi sia l'attività di selezione di nuovi fornitori e collaboratori che di personale sanitario, socio sanitario, assistenziale e ogni altro

risorsa umana che si renderà necessaria nei diversi campi di operatività dell'ente.

4. **Gestione e archiviazione di documenti informatici:** attività di gestione e archiviazione di dati sensibili, dati sanitari ed ogni documentazione richiedente il rispetto di determinati protocolli in tema di privacy.

Di seguito, i processi aziendali sensibili nei quali si declinano le macro aree sopra indicate – eccezion fatta per l'area relativa all'utilizzo, accesso e gestione dei sistemi informatici che riguarda ogni attività e ufficio dell'ente -, con la corrispondente individuazione dei reati presupposto che potrebbero essere integrati e la valutazione del rischio.

Per ognuno dei processi sensibili individuati l'Ente ha previsto apposite procedure e protocolli preventivi allegati al presente modello.

1. AREA RELATIVA AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCESSO AZIENDALE	REATI A RISCHIO VERIFICAZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Acquisti – selezioni fornitori	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato); art. 2635 cc (corruzione tra privati)	BASSO	Procedura allegata al presente modello “Approvvigionamento di beni e servizi e selezione fornitori”
Rapporti autorità di vigilanza, sanitarie e organi pa	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato); art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria)	BASSO	Regole di comportamento indicate nel presente modello, nella prima sezione della parte speciale dedicata ai reati contro la PA
Gestione degli immobili	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3 (truffa aggravata ai danni dello Stato)	BASSO	Procedura allegata al presente modello “Gestione degli immobili”
Autorizzazioni, accreditamenti e contratti	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3 (truffa	BASSO	Regole di comportamento indicate nel presente modello, nella prima sezione della parte speciale dedicata ai reati contro la PA

	aggravata ai danni dello Stato)		
Rapporti autorità giudiziaria	art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari)	BASSO	Regole generali di comportamento previste all'interno del presente modello
Selezione e assunzione del personale	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello stato)	BASSO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"

2. AREA RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALL'AMBIENTE

PROCESSO SENSIBILE	REATI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Analisi e attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 (elaborazione DVR, DUVRI, sistemi e misure prevenzione, piano emergenza e sorveglianza sanitaria)	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali;	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR
Prevenzione di rischi specifici	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro);	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR
Procedura smaltimento rifiuti	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR

	materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali;		
Gestione e smaltimento farmaci	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati societari; reati ambientali;	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Gestione dei farmaci"

3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO SENSIBILE	REATO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Selezione e assunzione del personale dipendente	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia); art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria); D.lgs. 286/98 (impiego di manodopera irregolare)	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"
Affidamento di contratti di consulenza professionale	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia);	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"
Selezione fornitori	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia);	CRITICO	Procedura allegata al presente modello "Approvvigionamento beni e servizi e selezione dei fornitori"

PARTE SPECIALE

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Premessa

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.Lgs. 231/2001. L'art. 6 del D.Lgs. (c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero della Giustizia.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle preve valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività dell'Ente (in ogni caso si tratta di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.).

In rapporto al giudizio relativo alla possibilità di verifica dei reati presupposto, si procede ad effettuare un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con la omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Obiettivi e funzioni della Parte Speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuandole aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono approssimate, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valide, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Associazione.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Associazione;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati laddove necessari.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

SEZIONE PRIMA
I reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione artt. 24 - 25 D.Lgs. 231/2001

La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24-25 del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione si considera essere costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di enti con i quali l'Ente può stabilire rapporti è stata individuata nella parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli enti ed organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, 1° comma c. p., infatti, "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. "delimitazione esterna") è fondato sulla possibilità di rinvenire nomine di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "delimitazione interna") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente della ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

I reati ex art. 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte

fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in

cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'Ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'Ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640 - Truffa aggravata
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica

I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione; il testo iniziale dell'art. 25 è stato parzialmente modificato con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 75 e segg. modificativi anche di norme del codice penale relative alla stessa tipologia di reati.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

- in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;
- in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella

interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. *supra*, sub 2.).
- con l'art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
- sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".
- la lettera b) del comma 77 dell'art.1 della Legge n. 190/2012 introduce ancora fra i reati – presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata - "agli effetti della legge penale" - dagli artt. 357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente punto 2,1.

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" (Articolo introdotto

dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181).

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 317 - Concussione (con le modifiche ex Legge n. 190/2012)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr., *supra*). La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione (disciplinata dall'art. 317) e quella per induzione (disciplinata dal nuovo art. 319-quater di cui si dirà in seguito). La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. Entrambe le condotte devono, comunque, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senz'altro vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione (art. 317) o dell'induzione (art. 319-quater), il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altre utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del “fatto” di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione

costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

Art. 317-bis - Pene accessorie

“La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea”.

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.”

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Art 319 bis – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319 ter – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la

pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter). Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Si tratta, come precisato nel commento all'art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all'art. 319-quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all'art. 317.

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell’attività del soggetto qualificato.

Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ved. Sezz. Unn. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All’interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell’*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell’*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l’utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d’ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell’atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell’atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto “reato proprio a concorso necessario”, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l’incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell’art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell’ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l’art. 318, qualificando il denaro e l’utilità come “retribuzione” (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319). Oggetto dell’accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta *“per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell’ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”*. L’atto contrario ai doveri d’ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell’emanazione dell’atto, delle regole che ineriscono all’uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell’atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell’ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto; l’atto dell’ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l’atto. Il reato di corruzione, come si è detto, può coinvolgere, oltre al materiale esecutore, il pubblico ufficiale nonché chi ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l’inapplicabilità dell’art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell’offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d’ufficio o a ritardare od omettere l’atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri. Relativamente all’offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da

effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;**
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;**
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;**
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;**
- 5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;**
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.**

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione -tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

L'Ente, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

PROCESSI SENSIBILI

Rapporti colla PA per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

Il processo è gestito dalla Direzione Generale che si occupa della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente all'ottenimento delle autorizzazioni/ accreditamenti e rinnovo degli stessi ai fini all'esercizio dell'attività socio sanitaria dell'Ente. Al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'ente, compete la sottoscrizione dei documenti delle richieste indirizzate alla PA nonché del contratto di accreditamento.

Tutti i documenti necessari dunque all'ottenimento dell'autorizzazione o accreditamento sono visionati sia dalla Presidenza che dal Direzione Generale che si occupa dell'esecuzione dei singoli procedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione è costantemente aggiornato sui rapporti con la PA, eventuale

vigilanze e contestazioni sollevate e svolge un compito di vigilanza.

Tutta la documentazione – sia originale cartacea che in formato elettronico - relativa al presente processo è adeguatamente archiviata negli uffici amministrativi dell'Ente.

Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

Negoziazione, stipulazione ed esecuzioni contratti/convenzioni con soggetti pubblici

Detto processo si riferisce alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica o all'affidamento di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione per l'esecuzione di contratti di appalto o altro genere.

L'attività coinvolge la Presidenza con riferimento alla sottoscrizione dei contratti e/o convenzioni – poi adeguatamente archiviati presso gli Uffici Amministrativi – nonché la Direzione Generale in relazione all'esecuzione delle stesse e il CDA in funzione di vigilanza nei rapporti con la PA. Infine, l'attività di fatturazione è gestita dagli Uffici Amministrativi con vigilanza della Direzione Generale.

Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente

L'ente vanta un patrimonio immobiliare e mobiliare la cui gestione e contenuto sono definiti precisamente in un'apposita procedura allegata al presente modello.

Gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni da parte dell'Autorità Pubblica

Il processo concerne le attività poste in essere in occasione di visite ispettive da parte della PA volte all'esecuzione di accertamenti ovvero verifiche sul corretto operato dell'Ente e sul rispetto della normativa vigente.

Tale processo coinvolge la Direzione Generale, Direzione Sanitaria e i Responsabili Area a seconda dell'Unità di offerta coinvolta.

Al momento dell'ispezione/controllo presso le sedi dell'ente, la segreteria/uffici amministrativi accerta la qualifica dei Pubblici Ufficiali e avverte la Direzione Generale e Sanitaria e, qualora presente, anche il Presidente. La visita si svolge in presenza sempre di almeno due soggetti. La sottoscrizione del verbale di ispezione avviene sempre e solo da parte del Direttore Generale e del Direttore sanitario o, in alternativa laddove presenti, i soggetti a ciò delegati. Dell'avvenuta ispezione e del relativo verbale viene data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza mediante i canali utilizzati per gli ordinari flussi informativi. Il medesimo verbale viene poi trasmesso dagli Uffici Amministrativi al Presidente che potrà, alla luce delle eventuali violazioni contestate, richiedere adeguati approfondimenti o verifiche interne.

Gestione di approvvigionamento di beni e servizi

Il processo ha ad oggetto l'acquisto di beni, servizi e prestazioni. Per tale attività sensibile, l'ente ha previsto una specifica procedura sia in merito all'acquisto di beni o servizi che in punto di scelta dei fornitori.

Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 5 d1 D.Lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere
- in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;

- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.Lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
 - nei contratti di *service* vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo ed informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001 e per consentire all'Ente i contratti stimati opportuni;
 - alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
 - ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copie dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
 - i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

SEZIONE SECONDA
Delitti informatici e trattamento illecito di
dati art. 24 bis DS.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminose

Con legge 18 marzo 2008, n. 48, è stato introdotto l'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001 in merito ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati.

I singoli reati informatici sono i seguenti:

- Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.)
- Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
- Art. 479 c.p. (Falsità ideologica)
- Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
- Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
- Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)
- Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
- Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)
- Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata)
- Art. 486 c.p. (Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato)
- Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
- Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)
- Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)
- Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
- Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
- Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
- Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
- Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
- Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
- Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
- Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)
- Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
- Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
- Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
- Art 1 comma 11 d.l. 21 settembre 2019 n. 105 (Violazione delle norme di perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica)

Con l'art. 9 del Decreto legge 93 del 14 agosto 2013 vengono inserite nuove aggravanti ad effetto speciale del delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p.) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Inoltre, il decreto inserisce nell'ambito dei reati del D.Lgs. 231/2001 il reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti, nei quali ha altresì aggiunto quello di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o pagamento di cui all'art. 55, comma 9 del D.Lgs. 231/2007, nonché i delitti in materia di contravvenzione della privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003 e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Con l'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 vengono abrogati i reati di cui agli art. 485 e 486 c.p., i quali sono trasformati in illeciti civili soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 del decreto. L'art. 2 abroga altresì l'art. 489 co. 2 e modifica gli artt. 488, 490, 491, 491-bis, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 – recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha apportato – tra le altre – alcune modifiche al c.d. Catalogo dei Reati 231, in particolare la modifica di alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall' art. 24-bis D.Lgs. 231/2001:

a) ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di: i) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) e di iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) e conseguente modifica della rubrica delle norme;

b) aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Processi sensibili individuati

Nel corso dell'attività di risk assessment eseguita per la redazione del presente modello, è stata individuata come attività sensibile nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate la Gestione del sistema informatico.

Tale processo riguarda la gestione degli accessi alle risorse informatiche da parte degli utenti dell'ente allo scopo di garantire la protezione e il monitoraggio delle postazioni di lavoro e il corretto utilizzo delle risorse, della posta elettronica e della sicurezza informatica soprattutto in relazione alla gestione dei documenti sanitari e amministrativi.

La gestione dei profili degli utenti è attuata mediante credenziali (user name e password) e procedure di accesso.

Le regole di comportamento che verranno a breve indicate sono finalizzate al mantenimento dei seguenti obiettivi:

- **Riservatezza:** al fine di garantire che tutti i dati dell'ente vengano preservati da accessi

impropri e/o soggetti non autorizzati. Tutte le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione e conservazione.

- **Integrità:** al fine di garantire che tutti i dati dell'Ente siano effettivamente quelli originariamente inseriti nel sistema informatico e che le eventuali modifiche dei dati siano apportate in modo legittimo.
- **Diponibilità:** al fine di garantire la reperibilità di tutti i dati relativi all'attività dell'ente in funzione delle esigenze di continuità dei processi e rispetto delle norme che impongono una conservazione storica.

In relazione a detto processo, l'Ente ha adottato una specifica procedura, allegata al presente modello, che integra le regole di comportamento riportate di seguito.

Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle risorse informatiche e l'ingente quantità di dati sensibili utilizzata.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti **comportamenti vietati** e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti

privati o soggettii pubblici o comunque di pubblica utilità;

- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei **comportamenti dovuti**, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

SEZIONE TERZA
Delitti di Criminalità
organizzata art. 24 ter D.Lgs.
231/2001

Le fattispecie

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto disposizioni inerenti i delitti di criminalità organizzata. Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

- Art. 416, comma 6, cod. pen.
- Art. 416 bis cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniera
- Art. 416-ter, cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.
- Art. 630, cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, Codice di Procedura Penale – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo

Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare – nell'ambito di strutture eroganti servizi socioassistenziali e socio-sanitari – può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell'assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Processi sensibili

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell'ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l'assunzione di dipendenti e l'affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l'appartenenza ad organizzazioni mafiose. D'altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di liberamente individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali.

E' inoltre anche possibile e consigliabile che cautele formalmente dettate per il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia) siano applicate, per libera determinazione degli Enti interessati, anche nella sfera dei soggetti privati.

Stante il minimo rischio individuato nell'attività di risk assesment relativamente alla realizzazione di reati legati alla criminalità organizzata, non si è ritenuto necessario prevedere un'apposita procedura di prevenzione ma si devono intendere qui richiamati i protocolli in materia di selezione del personale, selezione dei fornitori e gestione degli acquisti, quali processi eventualmente sensibili.

SEZIONE QUARTA

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio art. 25 D.Lgs. 231/2001

La fattispecie

Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020. Le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Processi sensibili:

Le potenziali aree a rischio reato che l'Ente ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO

sono quelle relative alle attività di:

- Gestione del patrimonio dell'Ente: in particolare in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, si rimanda all'apposita procedura allegata al presente modello.
- Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione: in particolare in merito ai rapporti intrattenuti con la PA all'interno delle procedure autorizzative, di accreditamento e di vigilanza, si rinvia alle regole riportate nella sezione dedicata alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Rapporti anche istituzionali con funzionari e/o membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Ottenimento di finanziamenti;
- Gestione del budget ottenuto grazie al finanziamento vinto;
- Gestione delle gare e dei bandi pubblici;
- Scelta di fornitori: in particolare in relazione ai criteri di selezione dei fornitori si rinvia all'apposita procedura allegata al presente modello.
- Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni);
- Spese di rappresentanza;
- Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è vietato:

- promettere, effettuare o ricevere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere, concedere o ricevere omaggi/regalie non di modico valore; fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio;
- fornire, o promettere di fornire, impropriamente a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici o favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire un finanziamento pubblico agevolato;

- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti i responsabili delle funzioni che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;

Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti non devono contenere elementi non veritieri od omissivi.

SEZIONE QUINTA
Falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di
bollo in strumenti o segni di riconoscimento – art.
25 bis D.gs. 231/2001

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fedele pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 - Alterazione di monete
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli ed disegni
- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Fondazioni e Associazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia **remota**.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;

- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a quest'ultima da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito conoscenza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

Processi sensibili e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate già in precedenza, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi che:

- è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

SEZIONE SESTA
Delitti contro l'industria e il
commercio Art. 25 bis.1 D.Lgs.
231/2001

Le fattispecie

L'art. 17, comma 7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell'Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 cod. pen. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516, cod. pen. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 cod. pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517 ter, cod. pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater. cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Processi sensibili

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

SEZIONE SETTIMA
Reati societari
Art. 25 ter D.lgs. 231/2001

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

L'art. 25 ter (introdotto con D.Lgs. 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: "Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter, D.Lgs. 231/01 v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione".

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.Lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art. 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";

- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria, non sussistenti nell'ambito dell'Ente.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 agli Enti,

trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore degli Enti ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica

Autorità.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

- Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno della "società, dei soci o dei creditori"
- Art. 2625 - Impedito controllo
- Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Processi sensibili e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità;

- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati.

Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diversamente da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi: offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Sanzioni ex 231/2001

Sono infine previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;
- Revisori Legali;
- Area Medica;
- Area Sanitaria e socioassistenziale;
- Area Amministrativa;
- Area Tecnica.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell'Enti, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli

all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge;

- di evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico;
- di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stesso;

La corruzione fra privati costituisce un istituto nuovo nell'ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all'ipotesi prevista dal 3° comma dell'art. 2635 e, cioè, dall'erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell'Ente a dichiarazioni false o travisate.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

SEZIONE OTTAVA

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25 quater D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminose

Sono le seguenti:

- Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter – Assistenza agli associati
- Art. 270 quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies – Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dall'Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e devono, comunque, essere attentamente osservate.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente,

contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.

SEZIONE NONA

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminose

Contestualmente con la previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25- quater, I, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'unico articolo del Codice Penale riferibile alle fattispecie criminose di cui sopra è l'art. 583-bis.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

SEZIONE DECIMA
Delitti contro la personalità individuale
I reati previsti dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D.Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

- Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter - Pornografia minorile
- Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie
- Art. 601- Tratta di persone
- Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 – recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha apportato – tra le altre – alcune modifiche al c.d. Catalogo dei Reati 231, in particolare ha modificato alcuni dei delitti contro la personalità individuale ex 25-quinquies D.Lgs. 231/2001:

- estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) anche all'accesso intenzionale;
- introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (Art. 609 – undecies c.p.);

Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle emantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso

abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all'Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 C.P.

Si specifica che l'ente ha adottato una specifica procedura volta alla prevenzione del reato di maltrattamenti nei confronti degli ospiti delle diverse unità di offerta. Tale procedura, pur non costituendo il reato di cui all'art. 572 c.p. (reato di maltrattamenti) un reato presupposto ai fini del D.lgs. 231/2001, viene comunque allegata al presente modello attesa la possibile sussumibilità di determinati comportamenti nei reati qui descritti e quindi un eventuale concorso tra il reato di maltrattamenti i reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001. (es. condotte sussumibili sia all'interno del reato di maltrattamenti che di riduzione in schiavitù').

SEZIONE UNDICESIMA

Reati per abuso di mercato Art. 25

sexies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminali

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili al market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 – recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha apportato – tra le altre – alcune modifiche al c.d. Catalogo dei Reati 231, in particolare ha modificato i reati di market abuse richiamati dall' 25-sexies D.Lgs. 231/2001, ossia del reato di cui all'art. 184 TUF (ora rubricato "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate") e del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF. A tale proposito si precisa che la Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

L'abuso di informazioni privilegiate (art 184) e l'abuso di manipolazioni di mercato (art. 185) normalmente presuppongono l'appartenenza e la qualificazione dell'agente in una delle seguenti 5 categorie:

- a società emittenti o in rapporto di controllo
- a SGR o società di gestione individuali
- a intermediari che operano per conto terzi
- ad investitori molto attivi
- ad azionisti rilevanti e altri "*large investors*"

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente *non profit* e all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184,185, 187 bis e 187 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

È tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.Lgs. n. 58/98.

SEZIONE DODICESIMA

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

Come riportato nella parte generale del Modello Organizzativo, i processi aziendali connessi alla materia della sicurezza sul lavoro riguardano l'adempimento dell'ente agli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 106/2019 recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008" e D.lgs. 152/2006 con il quale è stato istituito il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti (SIS.T.RI).

Per tali ragioni, gli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro rilevanti ex D.lgs. 231/2001, intersecandosi strettamente con altre normative, pongono un problema di integrazione del rischio.

L'art. 30 del D.lgs. 81/2008, dopo aver elencato al primo comma gli obblighi giuridici gravanti sull'ente in tema di sicurezza sul lavoro, stabilisce che "il modello organizzativo deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione dell'attività di cui al comma 1".

È compito dunque dell'ente prevedere, all'interno del presente modello, un adeguato sistema di controllo degli adempimenti riguardanti i seguenti obblighi gravanti, ex. D. Lgs. 81/2008, sul datore di lavoro, sui preposti e sui delegati a secondo delle rispettive aree di competenza:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

Dal combinato disposto delle citate normative e dalla stretta integrazione del Documento Valutazione Rischi – richiesto dal Testo Unico sulla Sicurezza - e del Modello Organizzativo Gestionale deriva l'obbligo per l'ente di creare un contesto organizzativo - dunque, delle pre condizioni oggettive e soggettive - che favorisca l'adempimento individuale delle regole cautelari previste dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La valutazione dei rischi effettuata all'interno del modello organizzativo risulta pertanto coincidere con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore ed espressa nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ciò nonostante è bene evidenziare che all'ente è richiesta unicamente la creazione di un presidio gestionale che riduca il rischio di commissione individuale degli illeciti rilevanti ex D.lgs. 81/2008, già autonomamente sanzionati.

Ciò premesso, i processi nei quali si declina l'area della sicurezza e salute sul lavoro sono i seguenti: elaborazione DVR, elaborazione DUVRI, sistemi e misure di manutenzione degli strumenti tecnologici strutturali. formazione e informazione dei dipendenti, piano emergenza e sorveglianza sanitaria, prevenzione rischi specifici (rischio clinico, rischio biologico, individuazione eventi sentinella, procedura piano di emergenza, procedura sterilizzazione strumenti tecnici), procedura smaltimento rifiuti e gestione e smaltimento dei farmaci.

Segue l'esposizione delle fattispecie penali coinvolte e delle conseguenti regole generali di comportamento da attuare in ogni area di operatività dell'ente: le procedure riguardanti i

rischi c.d. specifici e le prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 contenute nel DVR sono invece allegate al presente modello.

I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008.

A loro volta le norme richiamate si riferiscono:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.
- Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.
- Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del

T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Processi sensibili

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgvi 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);

- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videotermini (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Associazione per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

Regole di comportamento

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro insicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio e comportano anche l'individuazione degli ambiti nei quali sono rilevabili condotte o fatti sintomatici di un cattivo o difettoso funzionamento del modello e, di conseguenza, della non corretta applicazione della normativa antinfortunistica.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi dirette considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo

Ai sensi del V comma del Part. 30 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 l'Ente assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Ente, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

In tema di tutela della salute e sicurezza degli ospiti, si evidenzia l'assunzione da parte dell'Ente di un'apposita procedura volta a prevenire episodi di maltrattamenti.

Tale procedura si allega al presente modello - nonostante il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. non costituisca un reato presupposto - costituendo comunque una prevenzione ulteriore e una maggior tutela nei confronti della salute e sicurezza degli ospiti.

SEZIONE TREDICESIMA

**Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**

Le fattispecie

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16 novembre 2007, dispone che anche i reati derivanti da attività di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza

illecita sia un reato rilevante ai fini del modello organizzativo ex D.Lgsvo 231/2001.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Processi sensibili

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

In particolare all'esito dell'attività di risk assessment sono emerse le seguenti aree a rischio di verifica dei reati sopra richiamati:

- Flussi finanziari (pagamenti e incassi): attività che riguarda il monitoraggio e la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita nonché la corrispondenza della cassa dell'ente con le risultanze della contabilità generale. Il processo coinvolge gli uffici amministrativi e, da un punto di vista autorizzativo, la Direzione Generale.
Invero, il Capo Area Amministrativa, Finanziaria e Patrimonio riceve le fatture emesse dai fornitori, confronta la stessa con il preventivo originario e dispone il pagamento. Il Responsabile dell'area interessata all'acquisito verifica poi la corrispondenza tra quanto ricevuto e l'ordine effettuato. Tale procedura, coinvolgendo tre differenti soggetti (Uffici amministrativi nella persona del Resp. Su indicato, Referente Acquisti e Resp. Della singola area interessata all'acquisito) garantisce la segregazione dei ruoli e dunque la separazione dei compiti. Per quanto concerne gli incassi (es. rette di degenza), gli uffici amministrativi emettono le fatture mensili mediante sistema elettronico e i pagamenti da parte degli ospiti avvengono tramite bonifico o sdd che viene controllato direttamente dagli uffici amministrativi. Tutta la documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti è archiviata presso la sede di Olgiate Molgora dell'ente.
- Approvvigionamento di beni e servizi: per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, l'ente ha previsto appositi protocolli al fine di prevenire la realizzazione dei reati qui analizzati e delle fattispecie relative alla Pubblica Amministrazione. Le modalità di selezione e il controllo dei processi d'acquisto infatti viene garantito dal rispetto delle citate procedure. Analogamente deve dirsi in tema di c.d. "approvvigionamento ordinario" ove, come meglio specificato nell'apposita procedura, il Responsabile Area individua il fabbisogno generale mediante la compilazione di un modulo "Richieste d'acquisto" che trasmette al Resp. Acquisti – nella persona indicata

nell'Organigramma - indica il bene/servizio di cui necessita e che sarà poi commissionato al fornitore prescelto a seguito della valutazione dei preventivi. Successivamente il Resp. Acquisti, se trattasi di bene 'ordinario' e non superiore ad € 5000,00 effettua in autonomia, senza autorizzazione del CDA. Al contrario, se trattasi di bene di valore superiore a 5000,00 o acquisto straordinario, così come meglio indicato nella procedura apposita – la richiesta di acquisto arriva al Resp. dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Patrimonio – nella persona indicata nell'Organigramma - che, richiesti tre differenti preventivi, sottopone la proposta al Presidente che sottoscrive successivamente l'offerta.

In aggiunta alle procedure sopra richiamate e allegate al presente modello, si dovranno osservare le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che di seguito si riporta, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58. Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.
- divieto di intrattenere rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti fisici o giuridici dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- non accettare pagamenti in contanti o prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri soprattutto quando abbiano sede nei c.d. paradisi fiscali o provengano da persone elencate nelle black list antiterrorismo
- non acquistare o ricevere beni da soggetti con modalità che possono far dubitare della liceità della provenienza del bene stesso;
- obbligo di tenere comportamenti corretti e trasparenti nel rispetto delle disposizioni normative;

SEZIONE QUATTORDICESIMA
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi
dai contanti Art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001

La fattispecie

L'art. 25-octies.1 è stato inserito col D.Lgs. 184/2021, pubblicato in GU n. 284 del 29-11-2021 - Suppl.Ordinario n. 40.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dei seguenti reati:

- Art. 493-ter c.p., rubricato "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti", modificato con il medesimo provvedimento normativo;
- Art. 493-quater c.p., rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti", introdotto nel codice penale con il medesimo provvedimento normativo;
- Art. 640-ter c.p., rubricato "Frode informatica", solo qualora si configuri l'ipotesi aggravata della realizzazione di "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", ipotesi aggiunta con il medesimo decreto;
- Altri delitti contro la fede pubblica (artt. 453 e ss. c.p.), contro il patrimonio (artt. 624 e ss. c.p.) o che comunque offendono il patrimonio, solo quando abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione).

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D.Lgs. 231/2001.

Aree soggette a rischio

I reati previsti dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01 hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio e di conseguenza le regole sopra indicate.
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione all'utilizzo di denaro diverso dal contante utilizzando

privilegiatamente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese

- si dovrà portare particolare attenzione alle procedure interne nella scelta dei fornitori.

SEZIONE QUINDICESIMA
Reati in materia di violazione del
diritto d'autore Art. 25 novies D.Lgs.
231/2001

Le fattispecie

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le disposizioni inerenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I reati interessati dall'art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

- Art.171, comma 1, lettera a-bis, e comma 3
- Art. 171 bis
- Art. 171-ter
- Art. 171-septies
- Art. 171-octies

Aree esposte a rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture associate che svolgono attività assistenziali di carattere socio-sanitarioo socio-assistenziale

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

In primo luogo ciò può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere sanitario ma anche di carattere ingegneristico e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.

Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività dell'Ente, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

SEZIONE SEDICESIMA
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
Giudiziaria
Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n. 116 inserisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le misure penali richiamate dalla suddetta disposizione sono:

- Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 378 – Favoreggiamento personale
- Art. 319-ter e 321 – Corruzione in atti giudiziari

Aree esposte a rischio

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

SEZIONE DICIASSETTESIMA
Reati ambientali
Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121, è stato disposto di inserire, nel D.Lgs. 231/2001, disposizioni inerenti i reati ambientali all'art. 25 undecies.

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del Codice Penale:

- Art. 727 bis, cod. pen. (come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2011) –Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis, cod. pen. (come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 121/2011) -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Per i reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come segue:

- Art. 137 – Sanzioni penali - limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies citato
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6.

Art. 257 - Bonifica dei siti

- Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli:

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3 bis
- Art. 6

Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:

- Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Per i reati previsti dal D.Lgsvo 6 novembre 2007, n.202:

- Art. 8 - Inquinamento doloso
- Art. 9 - Inquinamento colposo

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha apportato delle modifiche all'Art.733-bis c.p. riguardante i reati

ambientali [Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto].

I nuovi reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01) Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinqies* del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01) La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-undecies c.1lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad

alta radioattività.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art.452-*septies* c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

E' prevista inoltre l'**aggravante ambientale** (art. 452-*novies* c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l'ambiente”, n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente”.

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies* c.p.), la **confisca** (art. 452- *undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452- *terdecies* c.p.).

Processi sensibili

I reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Ente.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette”, 733 bis C.P. “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgs. 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art. 25 *undecies*, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio- sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di

carattere speciale attinenti all'attività di cura esomministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi(SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il

trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs. 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

Detta attività sensibile coinvolge il Responsabile di Reparto, per quanto concerne la fase di stoccaggio dei rifiuti, l'Area Amministrativa, in merito alla gestione contabile del processo e la ditta esternalizzata esterna in relazione alla fase di smaltimento.

Le Regole di controllo

Il sistema dei controlli perfezionato dall'ente prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo "generali", costituiti da indicazioni di comportamento applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- principi di controllo "specifici" declinati per ogni singola attività sensibile e descritti in apposite procedure

I principi di controllo generali

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente o a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 - undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tutte le attività di "gestione" dei rifiuti (raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento), sebbene effettuate da soggetti terzi (quali fornitori, imprese di pulizia o di smaltimento dei rifiuti incaricate dalla Fondazione), devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e ai principi generali di comportamento previsti sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello.

A tal fine, l'Ente prima di conferire l'incarico ad uno specifico fornitore provvede a qualificare lo stesso, verificando anche che possieda i requisiti e le autorizzazioni previste ex lege per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Gestione del processo di smaltimento dei rifiuti

Con riferimento allo smaltimento dei Rifiuti Sanitari:

- i) vengono monitorati con cadenza bisettimanale dal personale infermieristico, il quale cura anche lo stoccaggio degli stessi;
- ii) i responsabili incaricati provvedono a compilare, sulla base dei dati forniti dal personale infermieristico e di verifiche dirette, il Formulario Rifiuti e ad aggiornare il Registro di Carico/Scarico di cui la Fondazione si è dotata;
- ii) la ditta specializzata esterna provvede a ritirare e, successivamente, a smaltire i rifiuti secondo un calendario preventivamente predisposto e contenuto nel contratto d'appalto;
- iv) effettuato lo smaltimento dei rifiuti, l'Area Amministrativa aggiorna il Registro di

Avvenuto Smaltimento e predispone annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale;

ai Responsabili di Reparto compete la supervisione della corretta applicazione della procedura da parte di tutti gli operatori coinvolti nella stessa;

vi) l'Area Amministrativa, verifica la regolarità amministrativa della ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti nonché che la stessa disponga delle necessarie autorizzazioni amministrative;

vi) l'archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con la società che provvede allo smaltimento dei rifiuti è di competenza dell'Area Amministrativa.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle decisioni e dello svolgimento dell'attività sensibile tramite adeguati supporti documentali/informatici: la tracciabilità e la verificabilità del processo in esame sono garantite dall'archiviazione da parte del personale dell'Area Amministrativa di tutta la documentazione rilevante (es. Registro Carico/Scarico; Formulario Rifiuti; M.U.D., contratto d'appalto con ditta esterna specializzata), presso gli uffici della Fondazione, sia in formato cartaceo che informatico.

Separazione dei compiti: secondo quanto previsto dalla normativa interna, i compiti relativi al processo in esame sono separati come segue:

- il Direttore Generale cura l'attività autorizzativa e la sottoscrizione dei contratti;
- il personale infermieristico, l'Area Amministrativa e la ditta specializzata esterna curano le attività esecutive;
- l'Area Amministrativa e i Responsabili di Reparto curano l'attività di controllo.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma e dal sistema interno di deleghe definito a livello di prassi consolidata per lo svolgimento delle attività di competenza attraverso la previsione di diversi livelli autorizzativi.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

SEZIONE DICIOTTESIMA
Reati a carico di datori di lavoro che occupano
cittadini stranieri con permesso di soggiorno
irregolare
Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109, ha introdotto la nuova disposizione all'art. 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Processi sensibili

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia. Il rischio è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Le misure preventive

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

È opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che – in caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

SEZIONE DICIANNOVESIMA
Razzismo e xenofobia
Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001

La fattispecie:

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017”* sono stati inseriti tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, specificatamente all’art. 25 terdecies, i delitti di razzismo e xenofobia.

Tali fattispecie puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Processi sensibili:

Dato il tenore del reato sopra descritto e considerata l’attività socio assistenziale svolta dalla Fondazione, si ritiene che lo stesso sia difficilmente configurabile all’interno della stessa.

Ciò nonostante, in via prudenziale, si individua come unica area di rischio l’attività di selezione e assunzione del personale. All’interno di tale area, il reato sopra richiamato potrebbe essere integrato mediante i seguenti comportamenti:

- violazione delle regole procedurali da seguire nell’iter di selezione al fine di:
 - favorire/sfavorire l’assunzione di un determinato candidato;
 - sfavorire l’assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - favorire l’assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto;
- Non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di:
 - favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato
 - sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia

e al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.

Regole di comportamento:

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, i soggetti incaricati nella selezione e assunzione del personale devono osservare le vigenti norme di legge e i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza e redigere verbale dei colloqui di assunzione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate;
- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- Astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza.

SEZIONE VENTESIMA

**Frodi in competizione sportiva
di cui all'art. 25 quaterdecies**

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

In particolare:

Art. 1 (Frode in competizioni sportive)

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al*

medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
- 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

- 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.*
- 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*
- 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di*

qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione

5. *Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

Processi sensibili

In relazione ai reati sopra richiamati, considerata l'attività socio assistenziale svolta dall'ente, non si ravvisano aree di rischio.

SEZIONE VENTUNESIMA

I reati tributari

di cui all'art. 25 quinquiesdecies

Con il D.L. 124/2019, noto come Decreto Fiscale, sono stati introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari inizialmente limitati alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente estesi – dapprima con la legge 157/2019 e successivamente con il nuovo D.lgs. 75/2020– alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Segue l'analisi del novero dei reati tributari attualmente previsti come reati presupposto all'interno del D.lgs. 231/2001 e la loro valutazione del rischio di trovare attuazione all'intero dell'ente.

A tal proposito si segnala che, mentre per alcune particolari fattispecie di reati tributari l'Ente adotta apposite procedure, laddove queste non sussistano, si richiamano gli appositi protocolli stilati per la prevenzione dei reati societari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

Il reato richiede il dolo specifico *di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* e si caratterizza per essere una fattispecie a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale tanto che la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, qualificandosi come condotte meramente preparatorie, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *“i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”* (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tali fatture o documenti possono essere emesse per operazioni oggettivamente inesistenti ovvero quando:

- le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati

cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000):

La fattispecie

La norma reprime le operazioni simulate o l'uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

Norme di comportamento

Per prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare simulazioni oggettive;
- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare di coinvolgere soggetti interposti che comporterebbero il rischio di creare simulazioni soggettive;
- Deve verificare e controllare regolarmente la documentazione contabile delle proprie operazioni.

3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi destinati a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000):

La fattispecie

La fattispecie di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000 reprime l'occultamento o la distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria

Norme di comportamento

Al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- redige e adotta una specifica procedura volta a disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;

- individua i soggetti aziendali incaricati della tenuta e movimentazione dei registri;
- effettua una verifica periodica sulle scritture contabili;

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie

La condotta perseguita dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Norme di comportamento

al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- redige una procedura volta a disciplinare le modalità dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
- redige una procedura volta a disciplinare le modalità delle cessioni e delle operazioni straordinarie;
- effettua una valutazione sull'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori);
- garantisce il rispetto della comunicazione tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali e chi è deputato ad effettuare alienazioni e operazioni straordinarie;
- prevede apposite modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture;

6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie

Il delitto di dichiarazione infedele può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

- l'imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

7. Omissa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro.

L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie

Il delitto in questione è punito diversamente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell'imposta dovuta:

-se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **6 mesi a 2 anni**;

-se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **un anno e 6 mesi a 6 anni**.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio si prevede:

1. l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;

2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3.

SEZIONE VENTIDUESIMA

Il reato di contrabbando

di cui all'art. 25 sexiesdecies

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 295 del TU doganale ed inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 75/2020, prevede la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine".

Per tale fattispecie il legislatore ha previsto per l'ente un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa è costituita dall'ammenda e dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane.

Processi sensibili:

Nel corso dell'attività di risk assessment non sono state individuate aree a rischio.

SEZIONE VENTITREESIMA
Reati contro il patrimonio culturale
di cui all'art. 25 septiesdecies e 25 duodevices

Le fattispecie

La legge L. 22/2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022, ha inserito due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01:

- Art. 25-septiesdecies, "Delitti contro il patrimonio culturale".
- Art. 25-duodevices, "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Dall'introduzione delle citate fattispecie deriva che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per i seguenti reati:

- Ar. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";
- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";
- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";
- Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali";
- Art. 518-undecies c.p., "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- Art. 518-duodecies c.p., "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- Art. 518-terdecies c.p., "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- Art. 518-quaterdecies c.p., "Contraffazione di opere d'arte".

Aree esposte al rischio

Considerato il patrimonio mobiliare-culturale dell'Ente ed in particolare i singoli cespiti elencati nell'inventario allegato al presente modello ed aventi un importante valore economico, per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione si richiama la procedura relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente.

Terminata l'analisi dei singoli reati presupposto, come anticipato nella parte relativa al risk assessment, si ripropone di seguito il medesimo schema di cui sopra, alla luce delle procedure preventive e dei protocolli attuati nei diversi processi sensibili.

1. AREA RELATIVA AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCESSO AZIENDALE	REATI A RISCHIO VERIFICAZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Acquisti – selezioni fornitori	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato); art. 2635 cc (corruzione tra privati)	BASSO	Procedura allegata al presente modello “Approvvigionamento di beni e servizi e selezione fornitori”
Rapporti autorità di vigilanza, sanitarie e organi pa	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello Stato); art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria)	BASSO	Regole di comportamento indicate nel presente modello, nella prima sezione della parte speciale dedicata ai reati contro la PA
Gestione degli immobili	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3 (truffa aggravata ai danni dello Stato)	BASSO	Procedura allegata al presente modello “Gestione degli immobili”
Autorizzazioni, accreditamenti e contratti	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla	BASSO	Regole di comportamento indicate nel presente modello, nella prima sezione della

	corruzione); art. 640 comma 3 (truffa aggravata ai danni dello Stato)		parte speciale dedicata ai reati contro la PA
Rapporti autorità giudiziaria	art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari)	BASSO	Regole generali di comportamento previste all'interno del presente modello
Selezione e assunzione del personale	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 322 (istigazione alla corruzione); art. 640 comma 3(truffa aggravata ai danni dello stato)	BASSO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"

2. AREA RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALL'AMBIENTE

PROCESSO SENSIBILE	REATI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Analisi e attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 (elaborazione DVR, DUVRI, sistemi e misure prevenzione, piano emergenza e sorveglianza sanitaria)	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali;	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR
Prevenzione di rischi specifici	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro);	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR

Procedura smaltimento rifiuti	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati ambientali;	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Sicurezza sul lavoro" e DVR
Gestione e smaltimento farmaci	art. 589 comma 2 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 (lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); reati societari; reati ambientali;	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Gestione dei farmaci"

3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO SENSIBILE	REATO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	PROCEDURA PREVENTIVA
Selezione e assunzione del personale dipendente	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia); art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"

		giudiziaria); D.lgs. 286/98 (impiego di manodopera irregolare)		
Affidamento di contratti di consulenza professionale	di di	artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia);	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Selezione e assunzione del personale"
Selezione fornitori		artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria); art. 2635 (corruzione tra privati); artt. 3 e 3 bis 654/1975 (razzismo e xenofobia);	MEDIO	Procedura allegata al presente modello "Approvvigionamento beni e servizi e selezione dei fornitori"